



SEDE LEGALE:
via Calefati, 42
70121 Bari – Italy

SEDI OPERATIVE:
via Calefati, 42
70121 Bari – Italy
via Uffici del Vicario, 33
00185 Roma – Italy

P.IVA: 06133430725
REG. IMPRESE: CCIAA Bari
REA: 463996
TEL: +39 080 222 10 00
FAX: +39 080 222 09 50
MAIL: info@srlstrade.it
SITO WEB: www.srlstrade.it

Nota informativa

Credito d'imposta alle imprese che investono in Ricerca e Sviluppo DM 27 maggio 2015

BENEFICIARI

Tutte le imprese di qualsiasi dimensione, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza e dal regime contabile adottato, **che investono in attività di R&S a decorrere dal 2015 fino a tutto il 2020, come aggiornato dalla Legge di Bilancio 2017.**

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di R&S che riguardano:

- **lavori sperimentali o teorici** svolti con principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- **ricerca pianificata o indagini critiche utili per la messa a punto di nuovi prodotti**, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto seguente;
- **realizzazione di prototipi** utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- **acquisizione, combinazione e utilizzo delle conoscenze di natura scientifica, tecnologica e commerciale** allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
- **produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.



Certificato n. 16235/07/S



SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento **direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S** ammissibili, quali:

- a) **Costi relativi al personale altamente qualificato** (in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, oppure in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO - ISCED. Il personale deve essere dipendente dell'impresa e impiegato in attività di R&S. Non può essere finanziato il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, anche se in possesso dei titoli di studio. Sono equiparati al personale dipendente i soggetti in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni. I collaboratori e professionisti (es. architetti e ingegneri) impiegati nelle attività di R&S sono agevolabili a patto che svolgano la propria attività presso la sede dell'impresa beneficiaria del credito di imposta. Economisti, psicologi, laureati in giurisprudenza, scienze della comunicazione, geometri e periti tecnici, sono esempi di personale non finanziabile, anche se vantano anni di esperienza nella R&S. Ugualmente vale per i soci e gli amministratori, senza il titolo adeguato non sono finanziabili. Il costo del personale altamente qualificato da prendere in considerazione è costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all'effettivo impiego dei lavoratori nelle attività di R&S).
- b) Quote di **ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio**, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S di costo unitario non inferiore a €2.000 netto IVA. (Tali beni devono essere acquisiti dall'impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo. Nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, nella misura corrispondente all'importo deducibile. L'importo ammissibile, viene calcolato in rapporto all'effettivo utilizzo per le attività di R&S. Per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, acquisiti mediante locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31/12/88, è rappresentato dal costo storico del bene, che ai fini dei controlli deve risultare dal relativo contratto di locazione, ovvero da una specifica dichiarazione del locatore. Le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, sono ammissibili nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento stabiliti con Decreto del Ministro delle Finanze 31/12/88).
- c) Spese relative a **contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese** (comprese le start-up innovative), purché non abbiano rapporti di collegamento con l'impresa richiedente e siano stipulati con imprese italiane o residenti in uno Stato Ue, o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo.
- d) **Competenze acquisite da tecnici specialistici e privative industriali** (brevetti, modelli o disegni, nuove varietà vegetali, topografia di prodotto a semiconduttori, ecc). **relative a un'invenzione industriale o biotecnologica**, anche acquisite da fonti esterne.



BENEFICIO FISCALE

Il credito d'imposta per gli investimenti in R&S è riconosciuto fino a un **importo massimo annuo di 5 milioni di euro (20M€ dal 2017)** per ciascun beneficiario, a condizione che la **spesa complessiva** per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata **in ciascun periodo d'imposta** in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti **almeno a 30mila euro ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015** (deve trattarsi, quindi, di una spesa incrementale rispetto alla media 2012-2014).

Per le imprese costituite da meno di 3 anni, il calcolo della media degli investimenti in attività di R&S, ai fini di riconoscimento del bonus fiscale, è quella relativa alle spese effettuate a partire dal periodo di imposta in cui sono state costituite.

Tale importo è concesso nelle seguenti percentuali:

- **50% della spesa incrementale**, ovvero della spesa in ricerca e sviluppo eccedente la media annuale dei 3 periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, per i **costi per il personale** altamente qualificato e a quelli sostenuti nell'ambito di **contratti con enti e organismi di ricerca**;
- **25% della spesa incrementale**, ovvero della spesa in ricerca e sviluppo eccedente la media annuale dei 3 periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, per le quote di **ammortamento** per l'acquisto di **beni strumentali** alle attività di R&S e per le competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione. **(Dal 2017 si applicherà il 50% anche per queste categorie di spese)**

La **spesa incrementale** deve essere calcolata separatamente per ciascuna categoria di investimento in ricerca e sviluppo.

Per spesa incrementale si intende l'ammontare dei costi di cui alle lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) sostenuti nel periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione.

Se ciascuna delle due categorie di investimento in ricerca e sviluppo sopra riportate evidenzia un incremento, si dovrà applicare a ciascun incremento la relativa aliquota (50% o 25%); se, invece, l'incremento di spesa per investimenti in ricerca e sviluppo riguarda una sola categoria, allora si applicherà l'aliquota di riferimento (25 o 50%).

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta ha **carattere automatico**: per ottenerlo non occorre un'autorizzazione, ma è sufficiente indicarlo nella dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta per le spese di investimento in R&S deve essere inserito nel **Quadro RU del modello UNICO dell'anno in cui sono stati sostenuti i costi di R&S**. Tale credito d'imposta:

- non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette;
- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi;
- **è utilizzabile in compensazione** nel modello F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.



DOCUMENTAZIONE UTILE PER LA RENDICONTAZIONE

Le imprese devono conservare tutta la documentazione utile, tra cui a titolo esemplificativo:

- a) **Costi relativi al personale altamente qualificato** - L'impresa deve compilare appositi **fogli di presenza nominativi**, relativi a ciascun soggetto interessato dal progetto, riportando **per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di R&S, con firma** del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero **dal responsabile dell'attività di R&S**. Dovranno essere individuate le buste paga dei mesi in cui il soggetto dipendente ha partecipato alla ricerca, ricostruito il costo orario e individuati i pagamenti. E' necessario inoltre le fatture o le ricevute dei soggetti che hanno contribuito all'attività di ricerca e ricostruiti i pagamenti.
- b) Quote di **ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio** - E' necessaria la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di R&S **relativa alla misura e al periodo in cui gli strumenti e le attrezzature di laboratorio sono stati utilizzati per l'attività di R&S**. Dovranno essere individuate le fatture di acquisto e i relativi pagamenti.
- c) Spese relative a **contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese** - **E' necessario conservare i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo d'imposta**, cui il costo sostenuto si riferisce. Dovranno essere individuate le fatture e i relativi pagamenti.
- d) Competenze **tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica** - Come nel caso della ricerca contrattuale è opportuno conservare i contratti ed una relazione concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

Secondo la Circolare Agenzia Entrate N. 5/E del 16/03/2016 (punto 2.2.4) – nell'ambito delle Spese per "competenze tecniche e privative industriali", **sono compresi i costi sostenuti per il personale non "altamente qualificato"** impiegato in attività di R&S. Questi costi sono agevolabili al 25%, mentre il personale qualificato è agevolabile al 50% purché sia in possesso dei titoli previsti dalla norma (in allegato).

L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla base della documentazione contabile, che dovrà essere certificata dal soggetto incaricato alla revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori. **Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio.** Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti, e prive di collegio sindacale, devono avvalersi della certificazione di un revisore o di una società di revisione.

CUMULO

Il credito d'imposta è cumulabile con l'agevolazione prevista dall'articolo 24 del decreto-legge 22/06/12 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/12 n. 134 riguardante il Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa). Inoltre, come chiarito dalla Circolare della Agenzia delle Entrate, **costituendo l'agevolazione in esame una misura di carattere generale, essa può essere cumulata con altri Aiuti di Stato, tranne che nei casi in cui le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente.** Pertanto, per il calcolo dell'agevolazione spettante ai fini del credito d'imposta, i costi sostenuti per effettuare gli investimenti sono assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. **In ogni caso, l'importo risultante dal cumulo non può essere superiore ai costi sostenuti.**

